

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-557 del 02/02/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR N. 59/2013 - DITTA VIOLI METALLI SRL - STABILIMENTO IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-578 del 01/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno due FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 24884/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR 13/03/2013 n.59 - Ditta "**VIOLI METALLI srl**" relativamente all'impianto ubicato in Strada per San Polo n. 76, nel Comune di Montecchio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- tenuto conto che è stata stipulata la convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna ed ARPAE, prevista dall'art. 15, comma 9 della L.R. 13/2015, per la delega alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia dell'esercizio delle funzioni ambientali ancora in capo alla Provincia in forza del D.Lgs. 152/2006, tra cui l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui agli artt. 214-216 del D. Lgs. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 152/2006 " Norme in materia ambientale" ed in particolare la disciplina degli scarichi e la disciplina dei rifiuti, in specifico l'art. 216;
- la D.G.R. n. 1053/2003 " Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la D.G.R. n. 286/2005 " Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" e richiamata contestualmente la nota della Regione Emilia Romagna n. 210850 del 16/05/2014 che conferma, nel caso di unico scarico inclusivo di acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune quale autorità titolare della funzione per il rilascio del titolo ambientale;
- la L.R. n. 9/1999 " Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**VIOLI METALLI srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Montecchio Emilia - Strada per San Polo n. 76** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/2017/9723** del **21/08/2017**;

Preso atto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- conferma di iscrizione al registro di cui all'art.216 del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, per la gestione dei rifiuti oggetto della presente domanda di AUA, ed in particolare per l'aumento delle quantità autorizzate per l'operazione di recupero R4 e per l'introduzione di una nuova tipologia di rifiuto trattato, il progetto "Modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" è stato sottoposto a procedura di Screening esitata con la deliberazione di Giunta regionale n. 969 del 03/07/2017 che esclude il progetto in oggetto dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Titolo III della L.R. n. 9/1999 a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite;

Dato atto che, nella presente domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è, fra l'altro, richiesto il rifiuto indicato al codice CER 120101 "limatura e trucioli di materiali ferrosi" della tipologia 3.1 "Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199" che non era stato inserito dalla ditta in ambito della procedura di Screening;

Considerato che, tale rifiuto era già inserito nella comunicazione, precedente alla procedura di Screening, che era esitata in atto autorizzativo DET-AMB n.1308/2016 del 04/05/2016 e considerato che il citato rifiuto rientra nella tipologia di rifiuti per la quale, nel complesso, le condizioni impiantistiche sono già state valutate nella procedura di Screening e che l'introduzione di tale rifiuto individuato da tale codice CER non comporta variazioni delle caratteristiche, del funzionamento dell'impianto di cui trattasi, ovvero suo potenziamento, che possa produrre effetti sull'ambiente, si ritiene di procedere al suo mantenimento fra i rifiuti oggetto di trattamento da parte della ditta, come riportato in Tabella 1 di cui al presente atto;

Visto il parere favorevole di compatibilità con il PTCP espresso dalla Provincia di Reggio Emilia, con nota prot. n. PGRE/2017/10814 del 18/09/2017, che conferma quanto già indicato in proprio parere espresso nell'ambito della sopraddetta procedura di Screening, assunto al protocollo con n. PGRE/2017/6901 del 12/06/2017;

Visto il parere favorevole di compatibilità urbanistica espresso dal Comune di Montecchio Emilia, con nota prot. n. PGRE/2017/13790 del 23/11/2017, che conferma quanto già indicato in proprio parere espresso nell'ambito della sopraddetta procedura di Screening, assunto al protocollo con n. PGRE/2017/7472 del 22/06/2017;

Visto il nulla osta del Comune di Montecchio Emilia, competente allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia ed acque reflue domestiche espresso con atto prot. n. PGRE/2017/13789 del 23/11/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "VIOLI METALLI srl" ubicato in Comune di Montecchio Emilia - Strada per San Polo n. 76, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
Rifiuti	Iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB 1308/2016 del 04/05/2016 adottata dalla scrivente ARPAE;

3) che la ditta deve rispettare tutte le prescrizioni della D.G.R. n. 969 del 03/07/2017 "Provvedimento di verifica (Screening) relativo al progetto di "Modifica di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" da realizzarsi presso l'impianto posto in Comune di Montecchio Emilia, strada per San Plo d'Enza, n. 76" in premessa richiamata;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici dell'impianto sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche e delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, art. 216 di cui al D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque domestiche e delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/2006

- La domanda di autorizzazione si riferisce allo scarico delle acque reflue domestiche, provenienti dall'abitazione e dall'ufficio, e delle acque di prima pioggia provenienti dall'area esterna dove la ditta effettua il recupero e la commercializzazione di rifiuti e materiali in metallo, plastica e legno. In particolare è presente una piattaforma in cemento per lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti e un'area cortiliva per lo stoccaggio rifiuti in ghiaia.
- La superficie totale dell'area è circa 14.500 mq.
- Per le acque di prima pioggia l'impianto di trattamento è costituito da:
 - o Pozzetto d'ingresso e by-pass per lo scarico delle acque di seconda pioggia
 - o Vasca di prima pioggia da 36 mc (capacità minima richiesta 35.4mc) costituita da due vasche, una esistente da 6 mc e una di nuova realizzazione da 30 mc.
 - o Pompa di svuotamento vasca con portata di 1 litro/secondo
 - o Disoleatore da 6 mc
- Le acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione, costituita da 1 alloggio, e dall'ufficio vengono trattate attraverso un impianto di depurazione ad ossidazione totale tipo SOB dimensionato per 10 A.E. e successivamente, attraverso la rete fognaria interna, tali acque confluiscono nella rete delle acque di prima pioggia e giungono quindi alla vasca di prima pioggia.
- La ditta, stima uno scarico di reflui domestici di circa 1 mc/gg, e prevede di effettuare lo svuotamento manuale della vasca di prima pioggia ogni 5 gg in tempo asciutto.
- La rete fognaria a valle della vasca di prima pioggia è unica e con un solo punto di scarico in corpo d'acqua superficiale.
- Si individua pertanto un unico pozzetto d'ispezione per i reflui domestici e di prima pioggia.
- Lo scarico finale recapita in corpo idrico superficiale in Canalina Pozzoferrato-Piazza, appartenente al Bacino Idrografico del Torrente Crostolo.

Prescrizioni

1. La ditta deve mantenere gli impianti conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Deve essere predisposta una procedura operativa recante l'obbligo di svuotamento periodico della vasca di prima pioggia, con le cadenze appropriate e dichiarate di 5 gg in periodo secco. Degli svuotamenti avvenuti dovrà essere tenuta registrazione, da rendere disponibile per i controlli.
3. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
5. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 in relazione ai parametri SST, COD, e idrocarburi totali;
6. Dovrà essere effettuato, con cadenza annuale, un campione rappresentativo delle acque di prima pioggia, la cui analisi attesti la conformità dello scarico con i limiti di riferimento della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 in relazione ai parametri suddetti, su un campione prelevato con campionamento medio-composito della durata di 3 ore, oppure di durata inferiore qualora lo scarico sia di durata inferiore alle 3 ore.
7. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
8. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48–72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto in l/sec.
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.

10. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
11. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta prima dell'attivazione dello scarico dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza.
12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione in prossimità del punto di scarico, tale punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare problemi di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso nel recettore medesimo.
13. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni ed atti di accordo, con particolare riferimento a quella del Consorzio Irriguo privato Pozzo Ferrato-Piazza competente, di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 2 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.

Ditta **VIOLI METALLI srl**
 Impianto: **MONTECCHIO EMILIA - Strada per San Polo n. 76.**

Registro Provinciale Recuperatori n. **72**

1. Dato atto che:
 - lo stesso impianto risulta iscritto al n. 72 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a far data dal 17/7/1998, a seguito della presentazione della seguente comunicazione:

- datata 15/07/1998, pervenuta il 17/07/1998	esercizio attività a far tempo dal 17/07/1998
- datata 02/07/2003, pervenuta il 14/07/2003	rinnovo dal 17/07/2003
- datata 28/06/2003, pervenuta il 14/07/2003	esercizio attività a far tempo dal 14/11/2003
- datata 30/09/2005, pervenuta il 10/10/2005	esercizio attività a far tempo dal 08/01/2006
- datata 06/06/2006, pervenuta il 20/06/2006	variazione regione sociale
- datata 30/03/2007, pervenuta il 17/05/2007	esercizio attività a far tempo dal 01/04/2008
- datata 27/03/2008, pervenuta il 01/04/2008	esercizio attività a far tempo dal 17/07/2008;
- datata 27/03/2012, pervenuta il 12/04/2014	esercizio attività a far tempo dal 07/05/2013;
- datata 17/08/2015, pervenuta il 18/08/2015	variazione regione sociale;
- datata 14/10/2015, pervenuta 14/10/2015	esercizio attività a far tempo dal 04/05/2016;
2. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nella stessa tabella, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
3. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
4. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - smaltimento acque di scarico;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
5. La potenzialità complessiva istantanea di recupero rifiuti (R4) è di:
 - 100 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 3.1.3 lettera c del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
 - 50 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 3.2.3 lettera c del sub-allegato 1 al DM 5/2/1998;
6. La quantità di rifiuti oggetto di operazione R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" è pari a complessive 1240 tonnellate all'anno;
7. l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - dicui all'Allegato 5 al

medesimo D.M. 05/02/1998;

8. ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
9. ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R4, R13				
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
03.01.4 lett. c	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI						
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; ,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					R4, R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
160117	metalli ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
191202	metalli ferrosi						
120199	Rifiuti non specificati altrimenti						
Subtotale		45	100	9189	20000	9189	20000
TOTALE		45	100	9189	20000	9189	20000

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]	R4, R13				
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
03.02.4 lett. e	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO						
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; ,inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi					R4, R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi						
150104	imballaggi metallici						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	metalli non ferrosi						
120199	rifiuti non specificati altrimenti						
Subtotale		16	50	4062	12500	4062	12500
TOTALE		16	50	4062	12500	4062	12500

03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R13				
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t

120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
170405	ferro e acciaio						
Subtotale		225	500	225	500	0	0
	TOTALE	225	500	225	500	0	0

03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
170401	rame, bronzo, ottone						
170402	alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	metalli misti						
191002	rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	metalli non ferrosi						
Subtotale		32,5	100	97,5	300	0	0
	TOTALE	32,5	100	97,5	300	0	0

05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170401	rame, bronzo, ottone						
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10						
Subtotale		32	50	32	50	0	0
	TOTALE	32	50	32	50	0	0

05.14	scaglie di laminazione e stampaggio	R13					
05.14.3 lett. a	industria siderurgica o recupero nell'industriachimica mediante reazione con acido cloridrico	R13					
05.14.3 lett. c	industria produzione di manufatti di cemento	R13					
05.14.3 lett. d	cementifici	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100210	scaglie di laminazione	32	50	200	300	0	0
	TOTALE	32	50	200	300	0	0

05.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13						
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05						
110299	rifiuti non specificati altrimenti						
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
Subtotale		14	20	14	20	0	0
	TOTALE	14	20	14	20	0	0

05.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13					
--------------	---	------------	--	--	--	--	--

Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13						
Subtotale		14	20	14	20	0	0
	TOTALE	14	20	14	20	0	0

09.01 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno		R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
150103	imballaggi in legno	100	10	500	50	0	0
	TOTALE	100	10	500	50	0	0

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Nella previsione di impatto acustica, sottoscritta da tecnico competente in acustica, viene dichiarato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione e la compatibilità dell'attività con i limiti di rumore fissati dalla vigente legislazione in materia di impatto acustico.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1.l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- 2 l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.